


**Responsabilita' Civile Professionisti
Avvocati – Consulenti del Lavoro – Amministratori di
stabili – Agenti immobiliari**

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TOSCANA

- Prodotto: 7E86
- Codice specializzazione: 30711
- Intercalare da inserire in polizza: PROF 99C (allegato alla trattativa).
- N. Membri Consiglio di Disciplina: 48.
- Polizza con durata annuale e senza regolazione premio

- Massimale RCT: € 1.000.000,00
- Premio lordo per ciascun membro: € 100,00.
- Premio annuo lordo: € 4.800,00.



AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia
 Capitale Sociale euro 211.168.625 interamente versato
 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
 C.F. e P.IVA - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018
 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311
 Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025
 Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'albo Gruppi IVASS n. 041



Intercalare Mod. "PROF 99 C" che forma parte integrante della polizza R.C. Professionisti Mod. 3581

Polizza n. Agenzia Cod.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE DI FIRENZE

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Danni: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamento a cose.

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

CONDIZIONI GENERALI

PREMESSA: Contraente/Qualifica di Assicurato

Per **Contraente**: si intende il soggetto che stipula l'assicurazione, e più precisamente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, in qualità di Ordine Distrettuale della Corte d'Appello di Firenze.

Per **Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, o più precisamente i consiglieri componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Disciplina Forense di Firenze.

Poiché l'assicurazione è prestata con Contraente una persona giuridica, la garanzia è operante per la responsabilità civile professionale personale derivante ai singoli Assicurati espressamente indicati in polizza che svolgono la propria attività professionale di consiglieri componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Disciplina Forense di Firenze (fermo anche quanto normato dai successivi Art. 7 - "Cessazione del rapporto assicurativo - Cessazione dall'incarico" e Art. 10 - "Variazione degli assicurati").

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati (o il singolo consigliere Assicurato) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi gli iscritti all'ordine professionale, in conseguenza dell'errata disposizione di provvedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine professionale (quali: sanzioni pecuniarie, censura, sospensione, radiazione dall'albo, ecc.).

La presente assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare al Contraente in conseguenza dell'errata disposizione dei suddetti provvedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine professionale dovuta a fatto colposo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Disciplina Forense di Firenze.

Inoltre l'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare al Contraente dalla mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi

in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali degli iscritti all'ordine professionale, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti; con esclusione comunque delle multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'ente di appartenenza per fatti dell'Assicurato stesso.

2. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedenti la data di effetto della presente polizza.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con la Società, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze.

In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;
- alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.

3. SCOPERTO E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito perdite patrimoniali o danni.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di 500,00 euro per singolo danneggiato e/o iscritto all'ordine professionale.

Per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione della Legge sulla "Privacy", la garanzia è prestata il sottolimito, per sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/3 del massimale di polizza.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

4. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Italia, San Marino, Città del Vaticano e/o nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea e della Svizzera.

5. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è valida:

- a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato in difformità dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti oppure senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale;
- b) per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136) ed in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione di bilancio;
- c) per le sanzioni di natura fiscale erogate ai sensi del D.Lgs. 472/97;
- d) per qualsiasi altra attività professionale, diversa dall'attività per cui è prestata la presente assicurazione;
- e) per le perdite patrimoniali ed i danni:
 - 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
 - 2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
 - 4) da furto o rapina e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
 - 5) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo

quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);

- 6) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
 - 7) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
 - 8) all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - 9) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
 - 10) riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove è svolta l'attività;
- f) per le perdite patrimoniali:
- 1) inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
 - a) di amministratore, di liquidatore volontario di società o di enti;
 - b) di amministratore e/o comunque di gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
 - c) di revisore o sindaco di società o di enti, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
 - d) membro dell'organismo di vigilanza (ai sensi del D.Lgs 231/2001);
 - 2) inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale istituiti con Legge 30/12/1991, n. 413;
 - 3) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione, modifica di programmi, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;

- 4) inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di mediatore nelle conciliazioni di controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e successive modifiche nonché di Arbitro ai sensi degli art. 806 e seguenti del c.p.c. (attività assicurabili con estensione di garanzia);
- 5) da oneri risarcitori dovuti dall'Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali;
- 6) dalle richieste di risarcimento provenienti da iscritti all'ordine forense relativamente agli importi - corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite (es. corsi di formazione) - che il Contraente / Assicurato stesso sia tenuto a corrispondere in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta;
- 7) conseguenti dall'inadempimento di obbligazioni sociali inerenti la realizzazione, fornitura od erogazione di beni o servizi;
- 8) per la violazione dei diritti della personalità; di concorrenza sleale; violazione o mancata tutela di diritti d'autore, marchi e brevetti, diritti sulle opere, diritti editoriali o sulle invenzioni industriali;
- 9) per atti o fatti compiuti nell'ambito di: offerte pubbliche d'acquisto e/o scambio, operazioni di acquisizione, fusione o scissione societaria, o di rami d'azienda, nonché operazioni finalizzate alla collocazione o emissione di azioni, obbligazioni e valori mobiliari sul mercato borsistico in generale.
- g) se l'attività di Consigliere sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza i requisiti previsti dalla legge o dallo statuto o venga svolta dall'Assicurato nonostante si siano verificate circostanze che ne prevedono la decadenza o la cessazione dall'ufficio per norma di legge (artt. 2383, 2385, 2390, 2391 C.C.);
- h) per qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da o relativa a procedure liquidative (ai sensi dell'art. 2484 C.C.) e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) avviate prima del periodo di assicurazione;
- i) per le richieste di risarcimento che traggono origine da o relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente.

Inoltre l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni).

6. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ (Deroga)

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato/Assicurati. L'assicurazione è operante anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite direttamente da uno o più ordini degli avvocati delle singole province della Regione Toscana o svolte dagli assicuratori di tali enti.

Fermo restando che la presente assicurazione per l'attività professionale opera in regime di assicurazione plurima ai sensi dell'art. 1910 C.C. con le altre eventuali coperture assicurative degli ordini degli avvocati delle singole province della Regione Toscana, si precisa che nel caso entrambe le coperture fossero prestate da AXA Assicurazioni S.p.A. (o da società del Gruppo AXA), la garanzia verrà prestata entro il limite del maggior massimale, con espressa esclusione di ogni possibile cumulo di entrambi i massimali.

L'assicurazione copre soltanto la responsabilità attribuibile in via esclusiva all'Assicurato, senza estensione alcuna al vincolo di solidarietà passiva con altri soggetti. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, AXA Assicurazioni S.p.A. risponderà dunque per la sola quota di responsabilità attribuibile in proprio all'Assicurato, con espressa esclusione di ogni altra quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CESSAZIONE DALL'INCARICO

Premesso che il rapporto assicurativo cessa automaticamente alla cessazione dell'incarico di Consigliere (o di componente) del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Disciplina Forense di Firenze, l'assicurazione resta tuttavia operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente e/o al singolo Consigliere Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, sebbene al momento del ricevimento della richiesta di risarcimento, il singolo Consigliere Assicurato non sia più formalmente in carica, ma alla condizione che lo fosse al momento in cui sono avvenuti i fatti colposi e che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione dell'incarico stesso.

A richiesta del Contraente e del singolo Consigliere o dei suoi eredi, la Società può estendere la copertura assicurativa dopo la sua cessazione a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla data di cessazione della carica di Consigliere (c.d. R.C. postuma), previo versamento del relativo maggior premio pattuito per ogni singolo Consigliere.

Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale di polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.

Qualora la copertura assicurativa (c.d. postuma) venga prestata per più Consiglieri cessati dall'incarico con un'unica appendice di polizza, il massimale di tale copertura assicurativa costituisce il limite massimo di esposizione aggregato per tutti i Consiglieri Assicurati cessati dall'incarico e per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio, sempre che il Consigliere fosse in carica al momento in cui sono avvenuti i fatti colposi e sempre che non siano trascorsi più di 5 anni dalla cessazione dell'incarico stesso.

8 - RADIAZIONE O SOSPENSIONE DALL'ALBO

Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reinscrizione dell'Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio.

9. VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI

Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare alla Società ogni variazione intervenuta nel numero e nella composizione degli Assicurati componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Disciplina Forense di Firenze.

Per l'identificazione degli Assicurati componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Disciplina Forense di Firenze, si fa riferimento ai nominativi espressamente indicati negli allegati di polizza e nelle altre eventuali successive appendici di variazione o modifica.

L'assicurazione resta operante per l'Assicurato regolarmente nominato in sostituzione di altro componente precedente assicurato, anche se non ancora comunicato ad AXA, sempre che detto nuova nomina risulti da atti/documenti ufficiali, aventi data certa, e che il numero complessivo di Assicurati non sia variato rispetto all'ultima dichiarazione.

10. CONDIZIONI SPECIALI

Si precisa che le Condizioni Speciali previste nel Fascicolo Informativo "Responsabilità Civile Professionisti" Mod. 3581 (*Proprietà dei locali nei quali si svolge l'attività; Committenza; R.C.O.; Responsabilità personale di tutti i dipendenti e collaboratori*) si in-

tendono abrogate, in quanto già prestate con polizze a parte o comunque non attinenti al rischio assicurato con la presente polizza.

CONDIZIONE PARTICOLARE - Estensione alla custodia di documenti e valori ricevuti dagli Iscritti (Sempre Operante)

Si precisa, che l'assicurazione R.C. Professionale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, comprende anche le responsabilità civili che possa derivare al Contraente e/o agli Assicurati dalla custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dagli iscritti nell'esercizio dell'attività professionale esercitata (la garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dai punti 4), 5) e 6) lettera e) dell'Art. 5 - "Rischi esclusi dall'assicurazione", per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento e per le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio").

Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti o titoli non al portatore, l'assicurazione è prestata con scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e con un sottolimito di indennizzo per sinistro di 50.000,00 euro per le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio.

Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, l'assicurazione è operante a condizione che l'avvenuta presa in custodia sia comprovata per iscritto tramite documenti di data certa con rilascio al cliente di ricevuta di presa in consegna sottoscritta dall'Assicurato o da un suo dipendente. In caso di sinistro il cliente danneggiato dovrà fornire originale di detta ricevuta di deposito.

Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, l'assicurazione è prestata con un sottolimito di indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro e anno assicurativo, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500,00 euro per sinistro. La garanzia non è operante per le perdite patrimoniali di denaro, titoli e valori dei quali non risulti comprovata con documentazione idonea e di data certa l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi.

IL CONTRAENTE

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.